

to meno ove non esistano particolari ragioni
 in contrario;

3) - di comunicare alle Organizzazioni
 Sindacali la decisione di gestire direttamen-
 te dal 1° maggio 1959, o anche prima occorren-
 do, come detto sopra, l'Agenzia Generale di Ge-
 nera;

4) - di regolare di massima nel seguente
 modo il rapporto di lavoro per quei dipenden-
 ti che non fossero assunti per le esigenze del
 proprio lavoro dalla Assitalia.

a) - Personale già regolato dall'Accor-
do 1947 - Art. 1

- ripristino della situazione normativa
 precedente ed in genere trattamento norma-
 tivo quindicennale gestioni dirette Imprese Privata-
 te, modificato nelle clausole di risoluzione
 del rapporto di lavoro per statuire il licenzia-
 mento motivato analogo a quello determina-
 to dall'art. 41 del D. D. L. 1941 per il persona-
 le dell'I. T. A.;

- trattamento economico: Tabelle del-
 l'Accordo 1947 in atto al 31 dicembre 1957 au-
 mentato del 7.30%, come massimo migliora-
 mento salariale da convenirsi in separata